

## Messaggio Inps 22 febbraio 2016, n.804

**Oggetto: Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67". Prime indicazioni operative per la gestione degli atti dei procedimenti penali trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 9.**

### 1. Quadro normativo

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 [1], attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67 [2], entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Nell'ambito delle fattispecie oggetto dell'intervento, l'art. 3 disciplina un cospicuo numero di reati che hanno nel tempo trovato la loro regolamentazione fuori dal codice penale.

In particolare, per quanto di interesse dell'Istituto, l'art. 3, comma 6 [3], in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. c) della citata Legge n. 67/2014, sostituisce il testo dell'art. 2, comma 1 bis del Decreto Legge n. 463/83 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 638/83, prevedendo la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali in precedenza punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Il testo novellato introduce un distinguo in ordine al trattamento da applicare all'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali collegato alla misura dell'omissione.

La sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 resta confermata per la sola ipotesi in cui l'omesso versamento sia superiore all'importo di euro 10.000 annui.

Nell'ipotesi in cui l'importo dell'omissione non superi la predetta soglia e pertanto risulti inferiore o almeno pari a euro 10.000 annui si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Resta confermata anche nella nuova formulazione della norma l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

L'art. 8 [4] del D.Lgs. n. 8/2016 prevede espressamente l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali.

Il predetto articolo 8, comma 1, dispone infatti l'applicazione delle sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - 6 febbraio 2016 - a condizione che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

In tal caso, il successivo comma 3 dello stesso art. 8, stabilisce che ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto n. 8/2016, in ossequio al principio del favor rei, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguglio di cui all'art. 135 [5] del codice penale.

La disciplina del regime intertemporale prosegue nel successivo art. 9 che al comma 1 dispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - 6 febbraio 2016-, la trasmissione degli atti dei procedimenti penali dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, provvederà a notificare entro 90 giorni gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all'estero tale termine è di 370 giorni.

### 2. Istruzioni operative

Le modifiche introdotte dalla nuova formulazione della norma in trattazione comportano la necessità di operare gli opportuni interventi di adeguamento procedurali per consentire la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti, una di natura penale e l'altra di carattere amministrativo, previste dal legislatore.

Pertanto, i periodi di competenza a decorrere dal periodo di competenza 01/2016 saranno oggetto di trattazione successivamente al rilascio della Nuova Procedura di gestione.

Per i periodi fino al periodo di competenza 12/2015, l'attività gestionale continuerà ad essere effettuata attraverso le due attuali procedure - Diffide agricoltori, per gli illeciti penali in agricoltura, e Illeciti penali - Diffide ex art. 2 l. 638/83, per gli illeciti penali dei datori di lavoro gestione Uniemens e committenti della Gestione separata.

In esito all'attività di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 8/2016, gli operatori, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria, dovranno procedere all'immediata cancellazione della denuncia secondo le consuete modalità.

Poiché il termine per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, come sopra indicato, è di 90 giorni a far data dal 6 febbraio 2016, tale scadenza sarà considerata ai fini dell'avvio centralmente delle operazioni di cancellazione dei periodi ancora in stato NUOVO MAI ASSEGNATO, ASSEGNATO, DIFFIDA DA EMETTERE, DIFFIDA EMESSA E DIFFIDA EMESSA E NOTIFICATA, che non devono essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni.

Si comunica che è in corso di pubblicazione il nuovo testo della diffida che dovrà essere utilizzata per gestire oltre che le posizioni riferite agli atti oggetto di restituzione da parte dell'autorità giudiziaria anche quelle relative ad illeciti non ancora oggetto di denuncia.

Con apposito messaggio verrà comunicato il predetto rilascio e saranno fornite le indicazioni operative per la gestione degli illeciti fino al periodo di competenza 12/2015 che avverrà sulla base del criterio della misura dell'omissione ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa ovvero della denuncia all'autorità giudiziaria.

---

[1] Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016, n. 17.

[2] Art. 2 Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria.

1. omissis

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

omissis

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

omissis

[3] D.Lgs. n. 8/2016. Art. 3 Altri casi di depenalizzazione.

Omissis

6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».

[4] D.Lgs. n. 8/2016 - Art. 8 Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse.

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

[5] Codice Penale Art. 135 - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive. Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

(6) D.Lgs. n. 8/2016 - Art. 9 Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.